Approvato con delibera nº 34 del 30/12/2024 emanata da: Consiglio comunale

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

3 e A/9 e relative	0,6%		
mobiliare posseduta da), n. 6), della legge n. 160	SI		
goria catastale D/10)	0%		
usa la categoria catastale	1,06%		
Terreni agricoli		Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160	
Aree fabbricabili 1,06%			
cipale e dai fabbricati	1,06%		
		0,76%	
	nobiliare posseduta da 1, n. 6), della legge n. 160 goria catastale D/10) usa la categoria catastale cipale e dai fabbricati Alloggi regolarmente ass enti di edilizia residenzial	mobiliare posseduta da 1, n. 6), della legge n. 160 goria catastale D/10) usa la categoria catastale 1,06% Esenti ai sensi dell'art. 1,758, della legge 27 dicen n. 160 1,06% cipale e dai fabbricati 1,06% Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le	

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune o ad altro ente territoriale esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali;
- immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore con eventuali condizioni dell'esenzione presenti nel regolamento: In base a quanto previsto dall'art.11 comma h del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 17/3/2025 alle 16:52:09